CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE LAVORATRICI MADRI

Art. unico

L'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' sostituito dal seguente: "L'Ispettorato del lavoro puo' disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino. "Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c) del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale le sara' conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianita'. "Le disposizioni di cui al successivo art. 17 non si applicano durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma".

Versione in vigore dal 30 giugno 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri
Estremi	Legge 23 maggio 1951, n. 394
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conservazione-del-posto-di-lavoro-alle-lavoratrici-madri/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it